

Art. 3 - SOCI

1. Il numero di soci è illimitato. Possono aderire all'Istituto gli enti locali, le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, che condividono i valori dell'antifascismo e della Resistenza, i principi informatori, gli scopi e le finalità dell'Istituto.

L'accoglimento delle istanze di ammissione a socio deve essere deliberato dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 11 lett. M del presente Statuto nella prima riunione utile del Comitato Direttivo stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualità di socio comporta per tutti l'accettazione integrale del presente Statuto e il versamento della quota associativa. In caso di diniego di ammissione, che dovrà essere motivato e comunicato in forma scritta dal Comitato direttivo, il candidato socio non ammesso potrà chiedere, entro 15 gg dalla comunicazione di rigetto, che si pronunci l'Assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

Tutti i soci, persone fisiche e giuridiche, hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati. I soci maggiorenni hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

I soci iscritti da meno di un mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'Istituto o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati.

La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

2. I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo.

Il socio può essere dichiarato decaduto per mancato versamento della quota associativa nei termini previsti. Il socio che non rinnovi la propria adesione associativa attraverso il pagamento della quota annuale, entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo, sarà informato della sospensione dalle attività dell'Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà dichiarato decaduto, senza ulteriore formalità.

A parziale deroga e con esclusivo riferimento alle amministrazioni comunali, laddove per una o più annualità l'ente si trovasse nella assoluta impossibilità di adempiere al versamento della quota associativa per cause straordinarie o superiori ragioni di pubblica necessità, il Comitato Direttivo potrà deliberare la sospensione temporanea della qualità di socio, senza dichiararne la decadenza.

Il socio può essere escluso dall'Istituto per gravi inadempienze agli obblighi statutari e per aver compiuto atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità dell'Istituto medesimo. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Ogni socio ha facoltà di recesso. La decisione va comunicata per iscritto al Presidente dell'Istituto nei termini previsti dall'art. 24 del C.C.

I soci recedenti, decaduti o esclusi non possono pretendere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto.